



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale di Ancona*

N. 2075 /2020 Prot.

Ancona, 04/11/2020

Alla Questura di	<u>ANCONA</u>
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di	<u>ANCONA</u>
Al Comando di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di	<u>ANCONA</u>

OGGETTO: Art. 23 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19".

In continuità con la normazione primaria già adottata, l'attuale recrudescenza dell'emergenza sanitaria, ha determinato il legislatore ad intervenire nuovamente sulla regolamentazione dell'attività giurisdizionale.

Difatti, con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante "*ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", all'art. 23 sono state ripristinate

alcune modalità di svolgimento delle attività giudiziarie, nel rispetto delle prescrizioni e precauzioni direttamente connesse alla suddetta emergenza sanitaria.

In particolare, si segnalano le disposizioni che coinvolgono direttamente anche gli Uffici di Polizia Giudiziaria:

- il comma 2 dell'art. 23 regola la fase delle indagini preliminari e prevede che :  
*"nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.*

*Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.*

- Sempre al comma 2 viene prevista quale regola generale che *"La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4".*
- Da ultimo, il suddetto comma prevede che *"Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale".*

- Il comma 4 dell'art. 23, oggetto degli evidenziati richiami, che regola il regime della partecipazione delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, recita: *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato”*.

Pertanto, rispetto alla prima fase dell'emergenza sanitaria, il legislatore, con l'abrogazione del comma 9 dell'art. 221 D.L. 34/2020 convertito in L. 17 luglio 2020 n.77, ha inteso rendere obbligatoria la partecipazione da remoto a qualunque udienza (celebrata tanto in presenza quanto da remoto, con le modalità previste dal successivo comma 5) delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, **prescindendo da un eventuale loro consenso**.

- il comma 5 dell'art. 23, infine, regola l'ipotesi in cui l'udienza sia celebrata da remoto prevedendo che *“Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice **possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria**”*



**attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.** *L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali".*

Dunque le udienze penali potranno svolgersi anche mediante collegamenti da remoto organizzati dal Giudice utilizzando i già noti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione Skype for Business e (per utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura) Microsoft TEAMS.

Riassumendo, nel dettaglio appare opportuno precisare quanto segue:

- 1) Devono essere celebrati, mediante video conferenza o mediante collegamento da remoto, i procedimenti per la convalida dell'arresto e del fermo e i giudizi direttissimi, con la precisazione che laddove il soggetto sia custodito in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.
- 2) Possono essere celebrati mediante video conferenza o mediante collegamento da remoto le udienze camerali in cui devono essere trattati i seguenti procedimenti:
  - a) procedimenti davanti al tribunale del Riesame;
  - b) incidenti di esecuzione;
  - c) opposizioni alla richiesta di archiviazione;
  - d) processi in cui si deve emettere una sentenza ex art. 444 c.p.p.;
  - e) processi in cui deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p.;
  - f) procedimenti con messa alla prova.

3) Possono essere celebrati mediante video conferenza o mediante collegamento da remoto, previo consenso delle parti e loro richiesta espressa;

a) le udienze preliminari o le udienze dibattimentali nelle quali non devono essere esaminati testimoni, periti, consulenti e periti;

b) le udienze preliminari o le udienze dibattimentali nelle quali non si proceda alla discussione di cui agli articoli 441 c.p.p. (giudizio abbreviato) e 523 c.p.p.(discussione finale).

Nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 i soggetti, se liberi o sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Le nuove disposizioni sulla celebrazione dell'udienza con collegamento da remoto riguardano, pertanto, tutti gli Uffici e Comandi in indirizzo, nei casi di cui al precedente **punto 1**, e il solo Comando di Polizia Penitenziaria nei casi di cui ai **punti 2 e 3**.

Poste tali premesse ed al fine di rendere effettive le nuove previsioni normative (e in considerazione di quanto stabilito dal provvedimento del Direttore Generale del DGSIA n. prot. m\_d.DOG07\_02/11/2020.0010632.ID), si chiede di ripristinare presso i singoli Comandi e Uffici in indirizzo, in particolare quelli ove vi sono Camere di Sicurezza, almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso) da utilizzare per i collegamenti da remoto.

Per **Comando Penitenziario** si chiede:

di ripristinare almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso) da utilizzare per i collegamenti da remoto per le audizioni dei detenuti, con garanzia di comunicazione riservata tra difensore ed assistito;

di installare, ove possibile sui computer di cui alle postazioni del punto precedente, il software Microsoft TEAMS da utilizzare, in alternativa a Skype for Business laddove si proceda allo svolgimento delle udienze in videoconferenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Monica Garulli